

Prot. n. 10 del 14/02/2022

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

R.P.D. (DATA PROTECTION OFFICER - RPD) ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679

L'anno 2022, il mese di febbraio, nel giorno 14,

TRA

L'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Taranto, Via D'Aquino n. 74 in Taranto, C.F. 90001960732, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Mario Venturini, Titolare del Trattamento dei dati, di seguito nominato "Titolare"

E

L'Avvocato Viviana Rago, nata a Taranto il 23/11/1979, c.f. RGAVVN79S63L049R, di seguito nominato "RPD"

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR);

VISTO

che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento «le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10» (art. 37, paragrafo 1, lett. c):

VISTO

che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37,

Lesso Ago

()



paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, par. 5);

- CONSIDERATO che il Titolare è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. c) del GDPR;
- CONSIDERATO che tra il personale interno non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del RPD;
- CONSIDERATO che il Titolare ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;
- CONSIDERATO che il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la nuova normativa europea che armonizza e supera le normative attualmente vigenti negli Stati facenti parte della Comunità Europea, punta a rafforzare e proteggere da minacce presenti e future i diritti alla protezione dei dati personali dei propri cittadini, dentro e fuori dall'Unione Europea. Per farlo il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono agli Enti l'adozione di specifiche misure sulla protezione dei dati personali.

Tra gli elementi introdotti dalla normativa ci sono: la necessità di gestire un registro dei trattamenti e garantire nel tempo la sicurezza dei dati; l'obbligo di notificare i data breach; l'esigenza di introdurre la figura del Data Protection Officer; l'esigenza di adottare un approccio ispirato al principio di "privacy design; l'inasprimento delle sanzioni;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Sviluppare un sistema gestionale che consenta di identificare e attuare quanto necessario per rispondere agli obblighi giuridici relativi al Regolamento UE 679/2016

(G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferire l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati.

en anna Pr

Art.2 - CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

L'incarico di Responsabile della Protezione dei dati verrà conferito all'Avvocato Viviana Rago.

Il RPD incaricato potrà avvalersi di figure appartenenti all'organizzazione del Titolare, nonché di tecnici e specialisti in possesso delle professionalità necessarie per coadiuvare lo svolgimento delle funzioni oggetto del presente incarico; questi potranno operare anche disgiuntamente con riferimento alle fasi di svolgimento dei servizi di consulenza ed assistenza.

Qualora il RPD riscontrasse la necessità, nell'interesse del Cliente, per il corretto espletamento dell'incarico, di affrontare particolari problematiche per la risoluzione delle quali si dovesse rendere necessario l'intervento di un consulente, un professionista od un esperto esterni al gruppo di lavoro indicato, il RPD segnalerà l'esigenza affinché il Cliente assuma le proprie decisioni in merito. La segnalazione di tale necessita esonererà il RPD da qualsiasi responsabilità in relazione allo specifico problema segnalato.



Art. 3 - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il Responsabile della protezione dei dati, per ciascuna Sede Operativa notificata dal Titolare, dovrà ottemperare a quanto previsto nel regolamento UE in epigrafe:

- informare e consigliare il Titolare in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del
 Titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni
 di trattamento, e gli audit relativi;
- 3. fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
- 4. fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
- 5. fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali;
- 6. svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in senso esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni.

Nel dettaglio, si specificano le seguenti modalità operative di intervento per la verifica

Cleans.

The state of the s



degli adempimenti richiesti dal Regolamento Europeo 679/2016 del 4 maggio 2016:

- Analisi di banche dati e profili dei vari incaricati
- Analisi di eventuali compiti di responsabili al trattamento o individuazione delle persone da nominare per tale carica
- Revisione di tutti i profili di autorizzazione per gli incaricati al trattamento
- Verifica di tutte le informative necessarie
- Verifica delle nomine previste dal Regolamento Europeo 679/2016 del 4 maggio 2016
- Verifica di tutte le circolari interne necessarie al recepimento della normativa Privacy ed al suo corretto adempimento
- Analisi della modulistica necessaria
- Indicazioni sulle adeguate misure di sicurezza del sistema
- Revisione del Registro della Privacy tenendo conto di particolari parametri:
 - Elenco dei Trattamenti di Dati Personali "Sensibili"
 - · Finalità del trattamento
 - Descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali
 - Categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi
 - Distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati
 - Termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati
 - · Analisi dei rischi che incombono sui dati
 - Misure di sicurezza in essere e da adottare per garantire le integrità e disponibilità dei dati
 - Criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione e/o danneggiamento
 - · Pianificazione degli interventi formativi previsti
 - Trattamenti affidati all'esterno delle strutture del Titolare del trattamento dei dati.

luce PP

A Ship



Art 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte:

- con accessi presso la sede legale/amministrativa per analisi, verifiche documentali, colloqui con il management e interviste alle varie funzioni aziendali in base alle esigenze riscontrate;
- presso la sede del RPD per ricerche giuridiche e tecniche, studio di atti ed esame dei documenti, ricerche di giurisprudenza.

Gli accessi e gli incontri saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti. Il Cliente si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

Art 5 - DURATA DELL'INCARICO

Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni dal momento della sottoscrizione, con tacito rinnovo, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata a/r entro 60gg. dalla scadenza del mandato.

Art 8 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso spettante per l'espletamento delle prestazioni stabilite nel presente incarico annuale ammonta a € 900,00 + C.P. 4% ed eventuali oneri ed imposte dovute per legge, dirette, indirette o future per l'insorgere di nuove normative; tale importo verrà suddiviso in n.3 (tre) rate quadrimestrali anticipate di uguale importo.

Il compenso verrà corrisposto alle scadenze indicate a mezzo bonifico bancario su presentazione di fattura o di parcella pro forma, seguita da fattura successivamente al saldo.

Art 9 - RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 giorni, alla revoca dell'incarico conferito mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A/R o PEC, previo saldo dell'intero corrispettivo annuale in base allo stato di avanzamento dei pagamenti.

Anche il RPD potrà recedere dal contratto con le stesse modalità; in tal caso il committente sarà tenuto solo pagamento del lavoro svolto fino alla data del recesso.

1

W. (Gereco





Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni:

- mancata esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- inadempienza nei pagamenti;
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art. 10 del presente contratto;
- violazione di tutela della proprietà intellettuale.

Art. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art.11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Taranto.

Il Responsabile della Protezione dei Dati

Ordine Provinciale dei Chimici ei dei Fisici di Taranto

Avv. Viviana Rago

Dott. Mario Venturini